

Cassa Integrazione in deroga - Prime indicazioni

Pordenone, 18/03/2020

Sono entrate in vigore le norme speciali su **CIGO e Cassa integrazione in deroga** per l'intero territorio nazionale. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il sostegno al reddito a favore delle imprese in difficoltà.

Proviamo a dare alcune prime indicazioni, suddividendo le tipologie di provvedimento in base al tipo di attività, **in attesa delle doverose spiegazioni tecniche che speriamo vengano fornite quanto prima.**

Aziende che possono usufruire della Cassa Integrazione Ordinaria

Partiamo da chi può già usufruire della Cassa Integrazione Ordinaria.

L'art. 19 prevede:

- i datori di lavoro che - nel 2020 - sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con **causale** "emergenza COVID-19"
- **non è necessario stipulare l'accordo sindacale ordinariamente previsto;**
- **si è esonerati** dall'osservanza del procedimento di informazione e **consultazione sindacale** ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.;
- **si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda** del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall'inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).

La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per **periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane** e, comunque, entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al **Fondo di integrazione salariale (FIS)**, ad *esempio attività commerciali*, che occupano mediamente **più di 5 dipendenti** con la modalità di **pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS**, su istanza del datore di lavoro.

ATTENZIONE:

Per questo tipo di ammortizzatore è previsto un limite massimo di spesa monitorato dall'INPS.

(commento: questo ovviamente desta non poche perplessità)

CIG in deroga

Alle altre aziende prive di tutela è concessa la cassa integrazione in deroga

Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga **tutte le aziende del settore privato**, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso **anche alle aziende con 1 dipendente**.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

*L'accordo, però, **non** è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.*

I **trattamenti** di cassa integrazione salariale in deroga:

- possono essere chiesti alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a **9 settimane**;
- sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, unitamente alla lista dei beneficiari. *(siamo in attesa di conoscere le modalità)*

ATTENZIONE:

Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.

ATTENZIONE:



*Pare che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa **la fruizione delle ferie residue**.*

Queste sono le prime indicazioni che possiamo trarre dalla lettura del decreto legge "Cura Italia".

Ci premureremo di tenere tempestivamente informati i nostri clienti su tutte le novità del decreto e attiveremo le diverse procedure non appena verranno chiarite le modalità di presentazione delle nuove tipologie di Cassa Integrazione.

dott. Francesco Musolla